



IL PRESENTE AGGIORNAMENTO, REDATTO ALL'INIZIO DELL'EMERGENZA E APPROVATO NEL RISPETTO DELLE FORMALITÀ IL 25 MARZO 2020, COSTITUISCE NOTA CHE REGOLA I PRINCIPI GENERALI E CHE VISTO IL SUSSEGUIRSI DI NORME A CAUSA DELL'EMERGENZA DEVE NECESSARIAMENTE ESSERE INTEGRATA CON TUTTI I PROVVEDIMENTI EMESSI DALLA SOCIETÀ CHE DEVONO CONSIDERARSI COMUNQUE PREVALENTI OVE SUSSISTA UN CONTRASTO

SEZIONE

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME, COMMESSE IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

(omissis)

La Società, inoltre, ha individuato i seguenti protocolli:

(omissis)

Indicazioni comportamentali per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Indicazioni comportamentali per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Visti il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 59 dell'8 marzo 2020, relativo alle disposizioni attuative del Decreto Legge n. 6, del 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed i provvedimenti ivi richiamati, nonché il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure anti-contagio negli ambienti di lavoro, firmato il 14 marzo 2020, si rende necessario adottare una procedura allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19.

Infatti, in riferimento alla epidemia di COVID-19, fermo restando che in ogni ambiente di vita e di lavoro esiste la potenzialità di contagio, vi sono alcune categorie di lavoratori a maggior rischio di esposizione, come gli operatori sanitari (OS), il personale di laboratorio, gli operatori di servizi a contatto con il pubblico.

Premessa generale

In linea con quanto previsto nel citato Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, la Società deve favorire, ove possibile, la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa, mediante il ricorso ad ammortizzatori sociali o lo svolgimento del lavoro

ro agile; laddove ciò non fosse attuabile, la Società si impegna a garantire che la prosecuzione delle attività lavorative avverrà solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

In particolare, si raccomanda, ove possibile, di:

- ricorrere, quanto più possibile, a modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- ricorrere, ove possibile, agli ammortizzatori sociali, nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
- sospendere i lavori non indispensabili alla prosecuzione dell'attività;
- incentivare le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Con riferimento, invece, alle attività lavorative che, per loro natura, non possono essere sospese né svolte a distanza, questo protocollo vuole essere un contributo informativo per la tutela della salute e della sicurezza non solo dei pazienti e dei visitatori, ma anche e soprattutto degli operatori sanitari, categoria di lavoratori che, per la peculiarità dell'attività svolta, ha maggiore possibilità di entrare in contatto con soggetti potenzialmente infetti, come confermato dai dati emersi dall'epidemia in corso e dalle precedenti epidemie di SARS e MERS. Ciò avviene non solo in ambito ospedaliero (DEA, reparti di degenza, reparti di terapia intensiva e rianimazione) ma anche nel contesto di ambulatori medici e centri diagnostici nonché in strutture che forniscono altri servizi sanitari, quali RSA e Case di Cura.

Per operatori sanitari si intendono, a tale proposito, tutti quei soggetti che, a qualunque titolo, prestano servizio in contesti sanitari in cui può verificarsi una esposizione a rischio biologico diretta o indiretta, attraverso il contatto con pazienti o materiali infetti, inclusi fluidi corporei, attrezzature mediche e dispositivi contaminati, superfici ambientali o aria contaminata.

Le principali organizzazioni internazionali, come l'OMS, il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (ECDC), il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie degli Stati Uniti (CDC), emanano documenti in continuo aggiornamento sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica per fornire specifiche procedure di controllo delle infezioni (compresi controlli tecnici, misure di igiene ambientale, pratiche di lavoro corrette, uso di dispositivi di protezione individuale e disposizioni amministrative) per prevenire la diffusione dell'attuale epidemia, che devono intendersi come integrativi delle disposizioni del presente protocollo.

Le strategie di prevenzione mirano a limitare il più possibile la diffusione dell'infezione attraverso l'implementazione di misure primarie che sono particolarmente importanti, trattandosi di un agente patogeno per l'uomo di nuova comparsa, per cui ancora non esistono terapie specifiche né un vaccino. In Italia, il Ministero della Salute ha adottato misure specifiche per limitare la diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Con la Circolare del 22 febbraio 2020, è stata richiamata l'attenzione sull'importanza di adottare corrette misure di prevenzione da parte della popolazione generale, sottolineando la necessità di garan-

tire la stretta applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle infezioni (precauzioni standard, via aerea, da droplets e da contatto) in tutte le strutture sanitarie.

Nell'attuale situazione di emergenza epidemica da SARS-CoV-2, ciascun individuo è chiamato ad applicare misure di prevenzione adeguate al fine di limitare la diffusione dell'infezione.

Misure di prevenzione generali

Si tratta, in linea primaria, di misure di prevenzione generali, che riguardano l'intera popolazione e che si concretizzano in alcuni dei comportamenti da seguire, descritti nel documento prodotto dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità:

- 1 Lavarsi spesso le mani;
- 2 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- 3 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- 4 Coprire bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- 5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- 6 Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- 7 Usare la mascherina.

Norme di comportamento per tutti i dipendenti

Oltre alle predette norme di carattere generale, diffuse dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, di seguito sono elencate le indicazioni comportamentali cui ciascun operatore dovrà attenersi nello svolgimento della propria attività lavorativa:

- Recarsi individualmente presso il luogo di lavoro, possibilmente con il proprio mezzo di trasporto ed evitare comunque l'utilizzo dei mezzi pubblici, soprattutto in orari ad alta frequentazione;
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dell'azienda, quali, a titolo esemplificativo:
 - Filtranti respiratori FFP2;
 - Protezione facciale o occhiali protettivi;
 - Camice impermeabile a maniche lunghe;
 - Guanti;
- Seguire con attenzione le procedure di vestizione e svestizione nonché quelle di smaltimento dei DPI, come riportato nella Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020;
- Igienizzare costantemente le mani attraverso l'utilizzo di antibatterici o similari, messi a disposizione dell'azienda. Per garantire l'igiene delle mani è sufficiente il lavaggio con acqua e sapone comune per

almeno 60 secondi. In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le mani, a base alcolica (concentrazione di alcool di almeno il 60%);

- Mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro, con altri dipendenti o con soggetti terzi e, laddove ciò non fosse possibile per la peculiarità dell'attività, utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale sopra elencati;
- Igienizzare quotidianamente tutti gli ambienti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, oltre a tutti gli ambienti di lavoro anche spogliatoi, mense, servizi igienici, uffici) e tutti i dispositivi, attraverso procedure di sanificazione che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0,1-0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0,5%), per un tempo di contatto adeguato;
- Non recarsi al lavoro in caso di comparsa di sintomi respiratori, influenzali o febbrili, anche se manifestati da familiari o da persone vicine all'ambiente familiare e avvisare immediatamente il proprio responsabile se tali sintomi compaiono durante l'espletamento dell'attività lavorativa;
- Prevedere l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi, in modo contingentato, effettuando una ventilazione continua dei locali, limitando la permanenza a brevi periodi all'interno di tali spazi e mantenendo la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano;
- Favorire orari di ingresso/uscita scaglionati, in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa);
- Dedicare, ove è possibile, una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni;
- In caso di necessità di muoversi nel territorio dello Stato, per fini lavorativi, portare con sé, in duplice copia, il modulo prestampato fornito dall'azienda, debitamente compilato in ogni sua parte;
- Favorire le riunioni a distanza e consentire quelle in presenza dei partecipanti unicamente se connotate dal carattere della necessità e dell'urgenza, riducendo al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, garantendo il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali;
- Sospendere e/o annullare tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, consentendo solo quelle a distanza;
- Acquisire, dal medico competente, eventuali segnalazioni di situazioni di particolare fragilità, patologie attuali o pregresse dei dipendenti, idonee ad esporre maggiormente al rischio da contagio, valutando la possibilità di prevedere la sospensione dell'attività lavorativa dei predetti dipendenti, mediante gli strumenti già sopra analizzati.

Al fine di impedire l'accesso ai dipendenti che presentino sintomi febbrili, ciascun lavoratore, prima di fare ingresso presso le strutture sanitarie o gli uffici, verrà sottoposto alla rilevazione in tempo reale della temperatura corporea.

Tale attività costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina sulla privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:

1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;

2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali;

3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);

4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.

Misure di prevenzione specifiche

Alle misure generali, si affiancano poi le misure di prevenzione specifiche, cui dovranno attenersi tutti gli operatori sanitari, in relazione alla presenza di "casi" sospetti di COVID-19, come definiti negli allegati 1 e 2 della Circolare del Ministero della Salute del 27 febbraio 2020, di seguito riportati.

Secondo la predetta Circolare, si è in presenza di un caso sospetto di COVID-19 quando una persona, che richiede il ricovero ospedaliero o che si trova già presso una delle strutture della Società,

- ❖ presenti un'infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria);
- ❖ soddisfatti almeno uno dei seguenti criteri epidemiologici (riferiti al periodo di tempo dei 14 giorni precedenti la comparsa dei segni e dei sintomi):
 - essere un contatto stretto di un caso confermato o probabile di COVID-19 (si veda di seguito la definizione);
 - essere stato in zone con presunta trasmissione comunitaria (diffusa o locale).

In presenza di casi sospetti, l'operatore sanitario deve avvertire immediatamente il Direttore Sanitario della Struttura, che valuterà l'esecuzione del test diagnostico sul paziente.

Ai fini del presente protocollo, il contatto stretto di un "caso possibile" o "confermato" di COVID-19 è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;

- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID- 19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto.

Le sopra ricordate misure di tutela per il rischio da agenti biologici vanno integrate dalle indicazioni individuate *ad hoc* dagli organismi di riferimento a livello nazionale e internazionale. I lavoratori sono tenuti al rispetto di tutte le misure di prevenzione individuate, in aderenza agli obblighi di cui all'art. 20 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Il comma 1 dell'art. 20 del citato decreto, secondo cui *“ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti su luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni...”*, applicato al contesto del settore sanitario, evoca la riflessione sulla stretta relazione tra la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e la gestione del rischio clinico, ancora più pregnante e critica in situazioni di gestione di epidemie.

Indicazioni comportamentali da adottare nei confronti degli esterni

Visitatori delle strutture sanitarie

Altro importante livello di intervento è rappresentato dall'applicazione delle precauzioni standard e delle misure di prevenzione delle infezioni, in tutte le strutture sanitarie (ospedali, ambulatori medici, centri diagnostici, strutture che forniscono altri servizi sanitari) alle quali accedono utenti di cui non sono note le effettive condizioni di salute.

Pertanto, tenuto conto che i soggetti portatori di coronavirus possono essere anche asintomatici, occorre adottare delle misure rivolte ai visitatori delle strutture, al fine di contenere il diffondersi del virus.

A tal fine, si precisa che, le strutture hanno vietato gli accessi ai visitatori sin dal 5 marzo 2020.
Si rinvia pertanto alle istruzioni e procedure emanate sul punto nel corso dell'emergenza.

Fornitori

Per l'accesso di fornitori esterni, si rinvia alle procedure specifiche della società.

Pubblicazione e diffusione del presente protocollo

La Società, attraverso le modalità ritenute più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e gli esterni che facciano ingresso in azienda circa le disposizioni contenute nel presente protocollo, e nei precedenti e successivi atti e provvedimenti adottati, comunicando a mezzo email, pubblicando sulla intranet aziendale, affiggendo, eventualmente, all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali.